

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2629 del 31/05/2019
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO PROMISCUO-AGRICOLO IN LOCALITA' PRATO DI CORREGGIO VIA CONTRADA N. 9 IN COMUNE DI CORREGGIO (RE). DITTA: EMILIA WINE SCA. PRATICA: RE03A0031
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2706 del 30/05/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A.); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

PREMESSO che la Regione Emilia Romagna - Ufficio del Genio Civile di Reggio Emilia ha rilasciato con atto n. 4639 del 06/10/1978 alla Cantina Soc. Prato di Coreggio c.f. 00130230352, l'autorizzazione in sanatoria alla perforazione di un pozzo;

PRESO ATTO

- della domanda PGRE/2016/007028 del 30/06/2016 con cui la Società Emilia Wine sca, c.f. 00130230352 ha richiesto il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Cantina Soc. Prato di Coreggio c.f. 00130230352, con det. 17002 del 15/11/2005 (cod. RE03A0031);
- che in data 16/12/2013 la Cantina Soc. Prato di Coreggio c.f. 00130230352 ha variato la sua denominazione sociale in Emilia Wine sca c.f. 00130230352 con atto di fusione registrato il 27/12/2013 al n. 14781, repertorio n. 28.426.

CONSIDERATO CHE

- la succitata istanza di rinnovo non è stata inoltrata entro la scadenza della concessione preferenziale rilasciata con det. 17002 del 15/11/2005 lasciando scadere i termini stabiliti dalla vigente normativa per tale tipologia di concessione;
- con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà acquisita al prot. PG/2019/0041415 del 14/03/2019 la Società Emilia Wine sca ha dichiarato di utilizzare la risorsa idrica mediante il pozzo ubicato in comune di Correggio in via Contrada n. 9 fraz. Prato (RE), dall'anno 2006;
- con nota prot. PG/2019/0044035 del 19/03/2019 è stato comunicato il prelievo abusivo agli agenti accertatori della SAC (Struttura Autorizzazioni Concessioni) di Reggio Emilia per provvedere per quanto di competenza, al fine della regolarizzazione dell'utilizzazione della risorsa idrica pregressa;

DATO ATTO

- che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6, r.r. 41/2001;
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 120 del 17/04/2019 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Provincia di Reggio Emilia (PG/2019/0074134 del 10/05/2019);

CONSIDERATO CHE

- con nota prot. PGDG/2018/0003975 del 16/03/2018 sono state richieste le annualità dal 2006 al 2017 per l'uso pregresso della risorsa;
- con nota prot. PGDG/2018/0014855 del 18/10/2018 la Società Emilia Wine sca ha richiesto di modificare l'istanza di concessione del 30/06/2016 PGRE/2016/007028 e di applicare l'uso promiscuo-agricolo;
- con nota prot. PGDG/2018/0015891 del 12/11/2018 sono state nuovamente richieste le annualità per l'uso pregresso della risorsa dal 2006 al 2018 ad uso promiscuo-agricolo;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto in data 23/11/2018 la somma pari a euro 2.144,58 per le annualità pregresse dal 2006 al 2018;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 23/05/2019, la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. RE03A0031 per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso promiscuo agricolo;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Emilia Wine sca, c.f. 00130230352, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, cod. RE03A0031, ai sensi dell'art. 6, r.r. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 210;
- ubicazione del prelievo: Comune di Correggio (RE), via Contrada, 9 Prato di Coreggio, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 83, mapp. n. 61/63; coordinate UTM RER 638765; y: 952869;
- destinazione della risorsa ad uso promiscuo-agricolo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 2,00; portata media pari a l/s 2,00;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 3.955,00;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2028;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 29/05/2019;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 164,72 euro;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

11. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Società Emilia Wine sca, c.f. 00130230352 (cod. RE03A0031).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 210, con tubazione di rivestimento in pvc del diametro interno di mm 114, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 2,2, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -201 metri e -204 metri dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Correggio (RE), via Contrada, 9 Prato di Correggio, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 83, mapp. n. 61/63; coordinate UTM RER: X = 638765; Y: 952869.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso promiscuo-agricolo ed in particolare per il lavaggio, pulizia vasche, serbatoi e macchinari della cantina sociale nonché, durante i mesi più siccitosi, per consentire l'irrigazione delle aree verdi dell'azienda per una superficie lorda di circa 1,5 ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 2,00, di portata media pari a 2,00 l/s e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 3.955,00 .
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 2 ore al giorno per un totale di circa 275 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico 2700ER-DQ2-PACI - Pianura Alluvionale - confinato inferiore.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente postale 1018766103 o tramite bonifico bancario sul conto corrente IT94H0760102400001018766103 intestato a STB – Affluenti Po, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro

il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando

l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.